

Riunione di Insediamento del Gruppo di Lavoro
operante nell'ambito del sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo,
delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto di identità
SCIPAFI

Roma, 4 Luglio 2017



Ministero
dell'Economia
e delle Finanze

Il modulo informatico di allerta

D.Lgs. n. 141/2010 – Titolo V-bis & D.M. n. 95/2014

*Dipartimento del Tesoro - Direzione V – Ufficio VI
UCAMP*



Il modulo informatico di allerta – previsioni normative

D.Lgs. 141/2010, art. 30-ter, comma 1, lettera c)

memorizza le informazioni trasmesse dagli aderenti relative alle **frodi subite** o ai casi che configurano un **rischio di frodi** nei settori del credito, dei servizi di comunicazione elettronica o interattivi e delle assicurazioni, nonché le segnalazioni di specifiche **allerta preventive** trasmesse dal titolare dell'archivio agli aderenti

tali informazioni sono conservate nell'archivio per il tempo necessario agli aderenti ad accertare l'effettiva sussistenza del rischio di frodi

D.M. 95/2014, art. 8, comma 1 lettere d) e) f)

L'archivio è strutturato in sei livelli

Il quarto livello contiene le informazioni sulle **frodi subite**

Il quinto livello contiene le informazioni sul **rischio di frodi**

Il sesto livello contiene le segnalazioni di specifiche **allerta preventive**

D.M. 95/2014, articoli:

11 – **composizione** delle informazioni relative alle **frodi subite** e al **rischio di frodi**

12 – **parametri** per la configurazione del **rischio di frodi**

13 – modalità e termini di apertura / chiusura del periodo di **monitoraggio sul rischio di frodi**

14 – modalità e termini di **immissione delle informazioni nell'archivio**

Il modulo informatico di allerta – funzionamento

FRODI SUBITE

L'aderente diretto inserisce segnalazioni di frodi subite, accompagnate dagli **estremi della denuncia presentata all'Autorità giudiziaria**

Le segnalazioni di frodi subite sono consultabili da tutti gli aderenti diretti e vengono cancellate d'ufficio dopo tre anni dalla loro registrazione

RISCHIO DI FRODI

L'aderente diretto, a fronte di riscontri che abbiano dato luogo a **tre o più incongruenze**, inserisce segnalazioni di rischi di frode, che deve annullare o **convertire in segnalazioni di frodi subite entro quindici giorni** dalla loro registrazione. Le segnalazioni di rischi di frode non convertite in segnalazioni di frodi subite **vengono annullate comunque d'ufficio** trascorsi quindici giorni dalla loro registrazione. Le segnalazioni di rischi di frode sono consultabili da tutti gli aderenti diretti **appositamente abilitati dal MEF**, in base alla regolarità e alla completezza con la quale producono e cestiscono le segnalazioni di rischi di frode

ALLERTA PREVENTIVE

Il MEF può generare allerta preventive, sulla base dei risultati di analisi dei dati contenuti nel sistema SCIPAFI, consultabili da tutti gli aderenti diretti

Il modulo informatico di allerta – altri attori coinvolti

Il Garante della Privacy

Su provvedimento del Garante della Privacy, Consap S.p.a. provvede a bloccare, rettificare o cancellare le segnalazioni di frodi subite


Segnalazioni del cittadino

I cittadini possono segnalare ad un apposito call center frodi subite di cui sono vittima. Le segnalazioni, una volta che siano state verificate nella loro completezza formale da Consap S.p.a., sono inserite nell'archivio delle segnalazioni di frodi subite

Le Forze di Polizia

La consultazione dell'archivio delle frodi subite e del rischio di frode è aperta alle Forze di polizia e al Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno tramite un collegamento con il CED

Il modulo informatico di allerta – schema





DIPARTIMENTO DEL
TESORO

Grazie per l'attenzione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE